

CRISI D'IMPRESA

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – V° parte

di **Francesca Dal Porto**

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020** del **D.Lgs. 147/2020**, si è completato l'iter di approvazione del **correttivo al Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza**.

Le disposizioni del decreto correttivo entreranno in vigore il **1° settembre 2021, insieme al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (di cui al **D.Lgs. 14/2019**).

Solo le disposizioni di cui agli [articoli 37, commi 1 e 2, D.Lgs. 147/2020](#) (che intervengono sugli [articoli 356 e 357 CCII](#), relative **all'istituzione dell'albo** dei soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di cui al codice) e di cui all'[articolo 40 dello stesso D.Lgs. 147/2020](#) (che modifica le norme del codice civile in materia di **assetti organizzativi societari**, intervenendo sugli [articoli 375 e ss. CCII](#)) **entreranno in vigore il prossimo 20.11.2020**.

Il diverso termine è giustificato dal fatto che **le ultime disposizioni citate sono già vigenti**.

Nei [precedenti contributi](#), sono già state passate in rassegna una serie di modifiche contenute nel correttivo, in materia di **concordato preventivo**, di **procedure proprie del sovraindebitamento**, di **misure cautelari e protettive**, di **procedure di allerta**, di **meccanismi all'interno dell'Ocri** e del collegio di esperti, di modalità di accesso alle **procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, ecc..

Il correttivo interviene anche sulla **procedura di liquidazione giudiziale** di cui agli [articoli 121 e ss. CCII](#).

Tra le modifiche, l'[articolo 128 CCII](#) è integrato con la specifica che la **nomina dei difensori** spetta al curatore.

In relazione, agli adempimenti del curatore di cui all'[articolo 130 CCII](#), il correttivo interviene sul **comma 4**, prevedendo che alla **relazione particolareggiata, che deve essere predisposta dal curatore** entro 60 giorni dal deposito del **decreto di esecutività dello stato passivo**, debbano essere allegati: il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'[articolo 198, comma 2](#), nonché il rendiconto di gestione di cui all'**articolo 2487-bis cod. civ.**, evidenziando le rettifiche apportate.

L'intervento è strettamente collegato con le **modifiche operate in relazione all'[articolo 198 CCII](#)**.

L'[articolo 198](#), in particolare, che prevedeva, al comma 2, l'onere per il curatore di **redigere il bilancio dell'ultimo esercizio** in caso di mancata presentazione nel termine stabilito, è stato rettificato con la previsione secondo la quale **il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale**; in mancanza, alla redazione provvede il curatore.

Di fatto, **il curatore è stato sollevato da un adempimento difficile e insidioso**, non potendo sempre contare sulla documentazione contabile necessaria per predisporre l'ultimo bilancio di esercizio ante procedura.

Adesso l'impegno del curatore è solo **sussidiario** rispetto a quello del debitore.

L'[articolo 166 CCII](#) ha subito una modifica interessante al **comma 3** lettera b): in particolare, non saranno più soggette **all'azione revocatoria, le rimesse effettuate** su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera **durevole** (il termine "consistente" è stato soppresso) l'esposizione del debitore nei confronti della banca.

La modifica si è resa necessaria alla luce di una serie di **incertezze interpretative** proprio con riferimento al requisito della "consistenza", **discrezionale e relativo**.

Nella relazione al correttivo si legge che l'eliminazione del requisito della "**consistenza**", ai fini della valutazione di revocabilità di una rimessa bancaria, **non pregiudica comunque l'operatività della disposizione**. Infatti, l'esigenza di sottrarre a revocatoria operazioni che non abbiano realmente depauperato il patrimonio del debitore né leso la *par condicio creditorum* è soddisfatta dal limite stabilito dall'[articolo 171, comma 3, CCII](#), oltretutto dal requisito della "**durevolezza**".

All'[articolo 170 CCII](#) è stato inserito il **comma 2** che prevede che, quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della **liquidazione giudiziale**, i termini di cui agli [articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2](#), e [169 CCII](#) decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.

L'[articolo 200 CCII](#) è stato rettificato prevedendo che il curatore, **nell'avviso ai creditori e agli altri interessati**, debba comunicare anche la possibilità che sia chiesta l'assegnazione delle

somme non rimosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'[articolo 232, comma 4, CCII](#).

L'[articolo 205 CCII](#), relativo alla **comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo, nella nuova versione**, prevede che la comunicazione contenga anche la **sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali**, al fine di disincentivare la proposizione di impugnazione dello stato passivo, quando è già chiaro che l'attivo derivante dalla liquidazione non consente un utile riparto, a favore di determinati creditori.

Nell'[articolo 211 CCII](#), relativo **all'esercizio dell'impresa del debitore**, è stata soppressa, al **comma 2**, l'espressione che richiedeva, per l'**autorizzazione a proseguire l'esercizio dell'impresa**, il requisito che dall'interruzione ne potesse derivare un grave danno.

Nella relazione al correttivo è spiegata la *ratio* sottesa alla modifica: nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa soggetta a liquidazione giudiziale è la regola, avendo come unico parametro quello di **garantire al ceto creditorio di ottenere il massimo soddisfacimento**.

L'[articolo 216 CCII](#), relativo alle **modalità della liquidazione**, al **comma 2** è stato rettificato dettando tutta una serie di modifiche inerenti al provvedimento con cui il **giudice ordina la liberazione dei beni immobili** occupati dal debitore.

Il provvedimento è **attuato dal curatore** secondo le **disposizioni del giudice delegato**, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, **anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento** nell'interesse dell'aggiudicatario, se questi non lo esenta.

Per l'attuazione dell'ordine di liberazione, il giudice delegato può avvalersi della **forza pubblica** e **nominare ausiliari** ai sensi dell'[articolo 68 c.p.c.](#).

Quando nell'immobile si trovano **beni mobili che non devono essere consegnati** ovvero **documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale**, il **curatore intima di asportarli alla parte** tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, **assegnandogli il relativo termine**, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza.

Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono **considerati abbandonati e il curatore**, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo **smaltimento o la distruzione**.

Al [comma 6](#) dell'**articolo 216 CCII**, è precisato che gli interessati a presentare una offerta d'acquisto hanno diritto di **esaminare i beni in vendita** entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato.

L'esame dei beni, inoltre, deve svolgersi con modalità idonee a garantire la **riservatezza dell'identità degli interessati** e ad impedire che essi abbiano **contatti tra loro**.